



Legge 29 novembre 2007, n. 222 **Collegato fiscale 2008 – Note e commenti**

Legge n. 222 del 29 novembre 2007
“Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159,
recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l'equità sociale”

A cura di

*Maria Piera Pastore, Fabrizio Spinnato, Susanna Anvar, Antonio Magri,
Roberto Marraccini, Franco Quaglia, Alessandra Tabacco, Cristian Tolettini*

Articolo 1 (Destinazione maggiori entrate)

L'articolo destina le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni contenute del DPEF 2008-2011 per l'anno 2007 (5.978 milioni di euro), alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle PA e dei saldi di finanza pubblica.

M.P.P.

Articolo 2 (Imprese pubbliche)

L'articolo si riferisce ai contributi per le infrastrutture. Viene autorizzata la destinazione di fondi per interventi sulla rete ferroviaria tradizionale. Per il 2007 è previsto un contributo di 800 milioni per proseguire i lavori sulla rete e di oltre 235 milioni per proseguire i lavori di manutenzione straordinaria. A questo si aggiungono 215 milioni per i progetti appaltabili nel 2007 compresi nel piano di investimenti programmati dal Ministero delle infrastrutture e da Anas Spa. Nello specifico i commi dell'articolo 2 sono relativi alla prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., per le quali è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.

L'articolo prevede di finanziare in totale 1.250 milioni di euro per interventi sulle reti esistenti e per i lavori di manutenzione straordinaria. Non viene detto dove siano destinati questi interventi, cioè in quali regioni o aree geografiche. Per questo i finanziamenti previsti restano generici e ripropongono la prosecuzione di progetti già avviati o comunque investimenti sulla rete esistente, che se considerati importanti e necessari, non vengono però specificati e lasciano aperta la critica che rivolgiamo in generale al finanziamento di opere infrastrutturali di questo Governo, ovvero opere che già per la gran parte dei casi erano state pensate e programmate o avviate dal precedente Governo di centro-destra. Resta pertanto ferma la nostra critica sia sulla genericità delle previsioni di spesa relativamente alle zone del Paese sia rispetto alla capacità di programmare e dare risposte certe e competitive alla rete infrastrutturale, che soprattutto nelle Regioni del nord risulta inadeguata e che questo Governo Prodi mette in ombra a favore di corposi investimenti al sud.

A.T.

Articolo 3 (Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007)

Questo articolo consente l'utilizzo immediato dell'80 per cento degli importi accantonati presso il Fondo per l'erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps per conto della Tesoreria dello Stato, per far fronte agli impegni di spesa indicati nell'elenco 1, dell'articolo 1, comma 758 della legge finanziaria 2007. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo immediato del 70 per cento di tali importi. Viene inoltre abolito l'accertamento trimestrale delle risorse del suddetto fondo.

ELENCO 1
(Articolo 1, comma 758, Finanziaria 2007)

QUOTE DA ACCANTONARE

Articolo 1, comma	Intervento	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
		<i>(in milioni di euro)</i>					
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
352	Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica	5	10	15	5	10	15
363	Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche	25	25	40	5	10	30
841	Fondo competitività	215	215	215	70	145	200
847	Fondo finanza di impresa	30	50	55	10	15	20
876	Fondo art. 16 Legge 266/97	15	20	25	5	10	25
903	Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà	10	20	0	5	10	10
870	FIRST	300	300	360	150	200	300
904	Imprese pubbliche	565	565	100	500	500	100
915-917-918	Autotrasporto	290	0	0	290	0	0
964	Alta velocità/Alta capacità	400	900	1.600	400	900	1.600
971	Contratto di servizio Ferrovie S.p.A	400	0	0	400	0	0
974	Rifinanziamento rete tradizionale F.S.	1.600	1.200	0	1.600	1.200	0
1026	ANAS - Nuovi investimenti	0	1.500	1.500	0	400	500
1238	Fondo per le spese di funzionamento della Difesa	160	350	200	160	350	200
1355 (Tab. D)	Rifinanziamenti spese di investimento	3.026	1.504	6.438	1.400	800	1.000
	TOTALE	7.041	6.659	10.548	5.000	4.550	4.000

A.MA.

Articolo 3 bis (Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP)

Questo articolo, introdotto al Senato con un emendamento bipartisan, modifica le modalità di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dei dipendenti in servizio e dei pensionati Inpdap così come disposto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45 (il meccanismo del silenzio – assenso).

Ora per iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è necessaria una comunicazione scritta all'Inpdap della volontà di adesione da parte dell'interessato. L'iscrizione decorrerà dal sesto mese successivo all'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge in esame.

A.MA.

Articolo 4 (Commissari ad acta per le regioni inadempienti)

Il testo presentato dal governo prevede la nomina, da parte dello stesso, di «commissari *ad acta*» nelle Regioni che, già impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario previsti dagli accordi di quest'anno (Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Sicilia e Liguria), non dovessero mantenere gli impegni presi per il contenimento della spesa e l'adozione di misure di razionalizzazione e miglioramento delle reti assistenziali, compromettendo le previsioni di bilancio dello Stato.

Questa disposizione è estremamente peggiorativa rispetto alla norma approvata con la Legge Finanziaria per il 2005 dal Governo della Casa delle Libertà.

Il comma 174 della Legge 311/04 prevedeva, infatti, che - in caso di squilibri economico finanziari del sistema sanitario regionale e in caso di mancato rientro dal disavanzo di gestione - “(...) il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente”.

La norma in argomento è peggiorativa anche rispetto alla Legge Finanziaria per il 2007 approvata dal Governo dell'Unione: il comma 796 infatti prevedeva “(...) per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano_(...) Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze,(...)”.

Con la Finanziaria per il 2008, l'attività di affiancamento lascia il posto alla nomina di un commissario governativo *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro.

Non è neanche il caso di segnalare che non è con queste norme pesantissimamente centraliste che si può risolvere il problema: la sua risoluzione passa attraverso l'approvazione del federalismo fiscale e la conseguente piena responsabilizzazione organizzativa e finanziaria da parte delle regioni.

Le disposizioni che non vanno in questa direzione sono pleonastiche e creeranno inevitabilmente ulteriori disavanzi delle regioni mal amministrare, che dovranno essere colmati, come al solito, dalle regioni virtuose.

Rispetto al testo presentato dal governo, nella versione definitiva del Decreto viene prevista la possibilità, per il commissario *ad acta*, di proporre la sostituzione dei direttori generali delle A.S.L. E' sancita anche l'incompatibilità della nomina del commissario *ad acta* con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale nella Regione.

F.S.

Articolo 5 (Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico)

L'articolo nella versione presentata dal Governo prevede nuovi tetti percentuali per la spesa farmaceutica pubblica, con la determinazione di un nuovo limite di spesa unico per la farmaceutica territoriale (farmacie e distribuzione diretta da parte delle Asl, compresi importi ticket regionali) pari al 14,4% della spesa sanitaria complessiva e un limite del 2% per la spesa farmaceutica ospedaliera al netto della distribuzione diretta. In caso di superamento del tetto per la farmaceutica territoriale a livello nazionale, le aziende farmaceutiche ripianano gli sforamenti insieme a grossisti e farmacisti per le quote di competenza. Le Regioni, a loro volta, sono comunque tenute ad adottare misure di contenimento della spesa per evitare nuovi sfondamenti di spesa. Il ripiano da parte delle aziende avviene tramite "pay back" (ovvero versamento diretto della quota di loro spettanza dello sforamento nelle casse delle Regioni).

Dobbiamo sconsolatamente notare come il Governo, ai fini di garantire l'assistenza farmaceutica ai cittadini, continui ad adottare normative complicate, di difficile attuazione e certamente di elevato costo come quella in esame, invece di riproporre, magari ampliandola ad un maggior numero di farmaci, una disposizione legislativa virtuosa come quella contenuta nel Decreto Legge 27 maggio 2005, n.87, *Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale*, approvato dal Governo della Casa delle Libertà, che ha bloccato per due anni i prezzi dei farmaci di fascia C, cioè pagati direttamente dal cittadino, che necessitino o meno della ricetta del medico.

Sui notevoli vantaggi arrecati ai cittadini dall'applicazione di questo decreto, riportiamo un lancio di agenzia, pubblicato dalla Newsletter della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (n° 18 anno 2, 02/02/06), che si riferisce ad un'indagine di Federfarma sulle farmacie del Friuli Venezia Giulia.

"I cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno risparmiato, tra il 9 e il 31 dicembre scorso, 144mila euro sull'acquisto dei farmaci in seguito agli sconti previsti dal decreto Storace sui medicinali da banco e senza obbligo di prescrizione medica. "A gennaio è andata ancora meglio - spiega Alessandro Fumaneri, presidente di Federfarma Trieste: <Con ogni probabilità il mese scorso abbiamo lasciato nelle tasche dei friulani il doppio rispetto a dicembre>.

La percentuale media di sconto a dicembre è stata del 10% nelle 352 farmacie della Regione. Nella provincia di Udine sono stati risparmiati 74.077 euro, a Trieste 35.053, a Pordenone 20.956 e a Gorizia 14.324. "Avremmo preferito - puntualizza - una quota fissa di sconto imposta dal governo, ma in ogni caso le cose stanno funzionando nella maniera più corretta e omogenea possibile". Per quanto riguarda l'acquisto dei farmaci generici, per i quali il decreto Storace prevede l'obbligo di informazione del farmacista nei confronti del cliente, la percentuale è aumentata, a livello regionale, dell' 1,3% tra novembre 2004 e lo stesso mese del 2005. "L'incidenza dei generici - sottolinea - sulla spesa a carico dello Stato nel novembre del 2004 era del 6,54%. Un anno dopo era del 7,84%, con punte a Trieste del 10,98%". "I farmacisti sono obbligati - conclude- ad offrire al cliente il farmaco equivalente e non solo quello griffato prescritto dal medico. Dove ciò non dovesse avvenire, inviterei i cittadini a cambiare farmacia".

La modifica più rilevante rispetto al testo originario del decreto è l'introduzione del comma 5 – *quater*, in base al quale è sancito l'obbligo per il medico, nel caso di prescrizione di farmaci equivalenti, di indicare in ricetta il nome della specialità o il nome del generico.

F.S.

Articolo 5 bis (Disposizioni concernenti il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco)

L’art. 5-bis, introdotto *ex novo* dalla legge n° 222/07, interviene sul comma 297 dell’art. 1 della Legge 266 del 23 Dicembre 2005 (*Finanziaria per il 2006*) prevedendo che l’Agenzia Italiana per il farmaco sia autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l’AIFA.

F.S.

Articolo 6 (Destinazione della quota del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria)

Questo articolo riguarda la realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale: con delibera del CIPE, su proposta dei ministri delle Infrastrutture, Trasporti ed Economia, è determinato l’ammontare della quota del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, che concorre alla copertura dei costi d’investimento dell’infrastruttura suddetta. Con decreto sono definiti i criteri e le modalità attuative.

A.T.

Articolo 7 (Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città)

Per l’anno 2007, si autorizza la spesa di 500 milioni di euro per la linea “C” della metropolitana della città di Roma e di 150 milioni di euro per il sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.

E’ poi autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

Con la legge di conversione è stato aggiunto il comma 3 bis che va a modificare il comma 979 della finanziaria per il 2007 (legge 296/2007). Con tale modifica si stabilisce che l’importo individuato nella finanziaria 2007 riguarda il finanziamento del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio - Linate “e delle altre tratte della metropolitana di Milano”.

Va evidenziato che, in base al comma 4, le somme indicate nell’articolo 7 per il finanziamento del trasporto metropolitano sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che si cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007. E, tale termine è veramente molto breve.

A.T.

Articolo 7 bis (Patto di stabilità interno 2007 per le regioni)

Si prevede per la Regione o Provincia Autonoma che non consegua nel 2007 l’obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno, la non applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, a condizione che lo scostamento venga recuperato nel 2008.

A.T.

Articolo 8 (Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina)

L'articolo autorizza una serie di interventi in Sicilia e in Calabria.

In particolare si autorizza:

- la spesa di 12 milioni di euro per il 2007 per il potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per l'adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e per il miglioramento della sicurezza (tenendo conto anche dei dati sugli infortuni marittimi);
- la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007 per interventi e servizi sulla viabilità stradale per i tratti interessati dal trasferimento del traffico conseguenti ai lavori sul tratto Bagnara – Reggio Calabria dell'autostrada A3;
- la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per il potenziamento del trasporto ferroviario e per il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria;
- la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello stretto di Messina, l'adeguamento dei pontili, il collegamento tra l'aeroporto di Reggio Calabria e Messina e per l'introduzione di agevolazioni tariffarie;

Inoltre, per l'adeguamento dei collegamenti marittimi, si prevede un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007 alla Regione Calabria e alla Regione Sicilia da ripartire sentendo le regioni interessate.

M.P.P.

Articolo 9 (Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.)

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia Spa le somme spettanti per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dalla normativa comunitaria.

In particolare, il ministero è autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA 311 milioni di euro previsti dalla finanziaria per il 2007.

La legge di conversione del decreto aggiunge all'articolo 9 il comma 2 bis che, modificando la legge 1° agosto 2002 n. 166 stabilisce i criteri che si applicano ai contratti di servizio pubblico che riguardano il trasporto ferroviario di interesse nazionale.

M.P.P.

Articolo 10 (Disposizioni concernenti l'editoria)

Al comma 1, la versione iniziale del provvedimento prevedeva una riduzione del 7% la contribuzione diretta ad ogni livello per ogni singola impresa editoriale e relativa testata.

Nel Decreto, ora convertito dalla Legge n. 222/2007, la riduzione della contribuzione è passata dal 7 al 2%. Alla fine del comma è stato stabilito che l'entità del contributo non debba superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente.

Il comma 5 della prima versione riduceva del 7% le agevolazioni tariffarie, cioè le tariffe ridotte per le spedizioni postali.

Il comma è stato ora sostituito da uno nuovo, che prevede la riduzione del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro, e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.

In questo caso il taglio opera a partire dal 1 gennaio 2008 nei confronti della società Poste Spa, che a sua volta è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate. Sempre in quest'ambito saranno verificati con maggiore severità i requisiti delle imprese o delle testate editoriali che chiedono l'ammissione alle agevolazioni.

Secondo il comma 7, le pubblicazioni dedite prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio sono equiparate ai giornali di pubblicità, e di conseguenza vengono escluse dagli sconti praticati agli altri.

Il comma 8 prevede che da primo gennaio 2008 il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie sia richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite. Secondo la relazione tecnica, da questa "sforbiciata" dovrebbero derivare circa 13,5 milioni annui (per il 2008 e il 2009) di minore spesa per il Dipartimento dell'Editoria; in base ai dati relativi al 2005, il quotidiano La Padania dovrebbe subire un taglio di circa 320 mila euro (secondo la tabella pubblicata dal quotidiano Italia Oggi del 29 settembre).

Il comma 9 autorizza la spesa aggiuntiva di 50 milioni di euro per l'erogazione di contributi diretti all'editoria per l'anno 2006, mentre il comma 10 abroga l'articolo 4 della legge 224 del 1998, che riguardava i mutui agevolati all'editoria.

I piccoli editori non accettano di buon grado l'intero provvedimento; questo è il commento del Presidente della Fiped (Federazione italiana piccoli editori):

"Le norme sui tagli all'editoria contenute nel Decreto-Legge collegato alla Finanziaria destano grande preoccupazione. Diamo atto che per la prima volta non ci sono norme di dettaglio, fatta eccezione per le agevolazioni postali. Ma introdurre tagli in Finanziaria, in presenza di un Disegno di legge di riordino del sistema significa non credere allo stesso Disegno di legge presentato proprio dal Governo".

La Fiped e le altre associazioni hanno chiesto che in Finanziaria non ci fosse alcuna norma relativa all'editoria, "perché l'informazione non è un elemento di politica economica o industriale, ma una componente della democrazia e le cui sorti vanno discusse in Parlamento, con i tempi che un tema del genere richiede", spiega la nota del Presidente. "Non comprendiamo che senso abbia un taglio del genere in questo momento. Se il taglio dei costi della politica parte dall'editoria ciò significa che il Governo ha le idee molto confuse sull'editoria italiana. Non conosce le decine di giornali locali che quotidianamente in un mercato asfittico garantiscono ai cittadini un'offerta pluralistica e differenziata; che danno lavoro a migliaia di professionisti".

F.Q.

Articolo 10 bis (Disposizioni in materia di contribuenti alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva)

Questo articolo è stato inserito successivamente, rispetto alla prima edizione del Decreto. Il provvedimento riguarda i contributi diretti alle trasmissioni radiotelevisive in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle Regioni autonome: per accedere ai contributi le emittenti devono trasmettere giornalmente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e oltre la metà del tempo di trasmissione deve prevedere programmi in lingua, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti o da terzi per proprio conto; le imprese devono possedere specifici requisiti; l'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 viene ripartito anno per anno, in base alle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e quelle televisive.

F.Q.

Articolo 11 (Estinzioni anticipate di prestiti)

L'articolo prevede che, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni.

I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta.

Nel decreto legge, era previsto che i contributi potevano essere richiesti per far fronte non solo agli indennizzi ma anche alle penali o ad altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione.

Nel testo, come modificato dalla legge di conversione (legge 222/2007), l'inciso relativo a "penali o altri oneri corrispondenti in aggiunta al debito residuo" è sostituito da indennizzi "correlati strettamente alle" estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione.

I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007 – 2009.

Sull'articolo 11 del decreto legge, l'UPI (Unione delle Province d'Italia) aveva proposto un emendamento volto a riformulare l'articolo.

Nell'emendamento si chiedeva, innanzitutto, di eliminare il fondo ordinario come mezzo di finanziamento del contributo di 30 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Inoltre, considerando che nel 2007 probabilmente i 30 milioni di euro non saranno distribuiti, si chiedeva che fosse comunque garantito l'utilizzo dei residui dell'anno precedente e, soprattutto, dei residui del 2007.

Evidentemente, la riformulazione dell'articolo, che era senz'altro migliorativa, non è stata presa in considerazione dal Governo.

E' vero che nell'articolo non si prevedono obblighi e si incentiva l'utilizzo degli avanzi di amministrazione ai fini della riduzione del debito ma, ancora una volta, si interviene sulle scelte dell'ente locale.

M.P.P.

Articolo 12 (Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione)

Il comma 1 dispone uno stanziamento di 150 milioni di euro finalizzati a supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione, modificato dal Ministro Fioroni nella scorsa Legge Finanziaria (art. 1, comma 622 della Legge 296/2006).

Notando una sostanziale esiguità nello stanziamento, a fronte di spese che si annunciano ingenti (la modifica dell'obbligo di istruzione è operativa dal presente anno scolastico), il nostro parere sull'azione del Ministro Fioroni resta quello formulato al momento dell'emanazione del provvedimento. Ecco cosa scrivemmo lo scorso anno: «Viene aggiunto un anno all'obbligo scolastico (da 15 a 16 anni di età), pur mantenendo inalterato – almeno per adesso – l'impianto previsto dalla Legge Moratti.

A conti fatti, si tratta di cinque anni di elementari più tre di media inferiore più due di biennio superiore. Arrivati a 16 anni gli studenti, insomma, non disporrebbero di un titolo di studio di qualifica professionale alcuna: nelle loro mani resterebbe solamente una certificazione di competenze, poco spendibile sul mercato.

Per l'Unione di Prodi occorre dunque ripristinare il tempo scuola precedente, abolire l'ingresso in anticipo, quinquennalizzare i percorsi superiori, eliminare la didattica dell'alternanza scuola/lavoro.

Secondo loro, più si sta fisicamente a scuola e più si esce preparati per il lavoro e per la vita. E' un vecchio mito del vecchio Pci anni 70, che non pone certo un freno alla dispersione scolastica ma anzi ne aumenta la portata, costringendo a "stare sui banchi" ragazzi che non hanno né l'interesse (per svariati motivi) né la capacità di continuare a studiare. La Moratti aveva stabilito il diritto-dovere all'istruzione fino a 18 anni; Prodi torna indietro, distinguendo tra obbligo scolastico fino a 16 anni e obbligo formativo tra i 16 e i 18. In poche parole: l'istruzione deve essere tutta scolastica, e "l'addestramento al lavoro" entra in funzione solamente come integrazione della scuola. Tutto nella scuola, tutti nella scuola. C'è bisogno di prevedere i risultati nefasti?».

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b), della Legge Finanziaria 2007 non si applichino limitatamente all'anno 2007.

L'argomento riguarda i risparmi previsti nel comparto scuola: nel caso in cui questi risparmi non dovessero verificarsi, si provvederà a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

F.Q.

Articolo 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della Formazione)

Il comma 1 riguarda la scorsa Legge Finanziaria (Legge 296/2006), in particolare i commi 870 e 873 dell'articolo 1, che prevedevano la creazione del Fondo per gli investimenti nella 10 ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Nel nuovo Fondo confluivano le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate. Si prevedeva inoltre che il Ministro dell'università e della ricerca definisse con apposito regolamento i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo; inoltre, il comma 874 prevedeva uno stanziamento di 960 milioni di euro complessivi per il triennio 2007-2009, ad integrazione del Fondo.

Questo comma stabilisce ora che il Ministro dell'università emani entro il 30 novembre 2007 un apposito Decreto "al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca".

Il comma 2 si occupa invece dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione (indicata più brevemente come Agenzia per la formazione), istituita anch'essa con la Legge Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 580).

Questa nuova Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Conseguentemente alla sua istituzione si è proceduto alla soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, le cui dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono state trasferite alla neonata Agenzia.

L'articolo 580 prevedeva che il trasferimento delle competenze avvenisse entro il 15 giugno 2007, mentre adesso (probabilmente a causa delle inadempienze burocratiche e ministeriali) i termini vengono rimandati ai prossimi Regolamenti adottati dai Ministri competenti (Riforme, Economia, Affari esteri e Interno), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

F.Q.

Articolo 13 bis (Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE)

Trattasi anche questo di un nuovo articolo. In sintesi viene costituito un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2007, destinato a garantire il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE di Napoli.

F.Q.

Articolo 14 (Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi – Beni culturali)

L'articolo si occupa dei cosiddetti servizi aggiuntivi, previsti dall'articolo 117 del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Prima di commentare il comma, facciamo un rapido riassunto delle novità introdotte dal suddetto Codice: il provvedimento, emanato dal precedente Governo di Centrodestra, determina una semplificazione legislativa rispetto alla precedente disciplina, fornendo un valido strumento per difendere e promuovere il tesoro del Paese mediante il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico.

All'interno del patrimonio culturale del paese si inseriscono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico ecc., di cui alla legge 1089 del 1939, e l'altra specie di bene culturale in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985) frutto della millenaria stratificazione storica del nostro territorio.

Il nuovo Codice riconosce ai privati un vero e proprio obbligo di conservazione dei beni culturali di appartenenza. Si tratta di una responsabilizzazione del privato, che è tenuto in prima persona ad intervenire nell'attività di tutela, ricevendo anche contributi dello Stato e sgravi fiscali. E' prevista la possibilità di dare in comodato il bene culturale a strutture museali statali che, pertanto, finiscono per togliere al privato ogni onere di custodia e di restauro del bene, seppur per un tempo limitato. Un impulso importante è diretto alla possibilità di "outsourcing", di esternalizzazione delle attività e dei servizi "culturali", ai fini di garantirne una migliore efficienza, così come alla costituzione di fondazioni e al ricorso a strumenti contrattuali, come la sponsorizzazione, per valorizzare in modo adeguato il patrimonio culturale. Inoltre, i soggetti pubblici interessati possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

Il presente articolo 14 del Decreto-Legge 159/2007 riguarda come detto i servizi aggiuntivi previsti nei luoghi della cultura contemplati dall'articolo 101 del Decreto Legislativo 42/2004 (i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali).

I servizi aggiuntivi, in base all'articolo 117 del Decreto Legislativo 42/2004, sono:

- a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali;
- b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
- c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
- f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
- g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Allo scopo dichiarato di ridurre l'eccessiva frammentazione, l'articolo 14 prevede quindi che l'affidamento dei servizi stessi avvenga in forma integrata (rispetto sia alle varie tipologie di

servizio che ai diversi luoghi nei quali i servizi devono essere svolti) da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Si è in attesa di un apposito Decreto da parte del Ministro competente, che in prima applicazione dovrà prevedere l'affidamento integrato dei servizi (se necessario) con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

In attesa del Decreto del Ministro competente, i rapporti comunque in atto relativi agli stessi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza o, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

F.Q.

Articolo 14 bis (Debiti contributivi)

Anche questo è un articolo aggiuntivo rispetto al testo iniziale. Con esso viene stabilita la possibilità di usufruire dell'accantonamento esistente presso il Ministero dei beni culturali (a garanzia degli stanziamenti in favore delle attività teatrali di prosa – Legge 141/1977) in caso di mancato versamento dei contributi Enpals da parte di enti, imprese e organismi di spettacolo in stato di crisi, attestato dalle Direzioni provinciali del lavoro.

F.Q.

Articolo 15 (Rinnovi contrattuali 2006-2007 – Autorizzazione di spesa)

Vengono stanziati 1.000 milioni di euro (un miliardo), a titolo di anticipazione su quanto verrà definito con la finanziaria del 2008, per il rinnovo dei contratti del biennio 2006-2007 nel pubblico impiego sottoscritti alla data del 1° dicembre 2007.

Viene inoltre disposta la retrodatazione degli incrementi stipendiali al 1° febbraio 2007, come da accordi contrattuali siglati nel corso del 2007.

Si valuta che circa il 30 per cento del personale pubblico potrà beneficiare di questo anticipo.

A.MA.

Articolo 16 (Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre)

Le finalità di questo articolo dovrebbero essere quelle di dare nuovo impulso allo sviluppo del digitale terrestre sul territorio. Vengono così previste etichette con la scritta "*questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale*" da apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi esclusivamente in tecnica analogica (comma 1), nonché l'obbligo di vendita da parte dei commercianti, entro 18 mesi, di soli apparecchi televisivi dotati di sintonizzatore digitale (comma 3). Il comma 4, però, dispone che le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012, prorogando, così, la scadenza precedentemente fissata al 2008 (e prima ancora al 2006). Di questo passo, tale tecnologia verrà attivata quando ormai potrà considerarsi superata; e questo dopo che migliaia di cittadini avranno investito per decoder e televisori digitali senza che il territorio sia opportunamente coperto dal segnale. A questo punto, dato che le famiglie sono obbligate ad acquistare altri strumenti per poter guardare ciò che la

televisione propone, aboliamo una volta per tutte il canone, tassa iniqua e ingiusta; facciamolo, almeno, nell'epoca del digitale.

Infine, viene modificato il testo unico della radiotelevisione, definendo chiaramente l'ambito locale, regionale o provinciale, delle emittenti radiotelevisive. Un medesimo soggetto può detenere, in ambito locale anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni. Resta salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza.

C.T.

Articolo 17 (Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale)

Viene modificato l'art. 1, comma 868 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" relativo al piano per la rassegnazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle somme da versare allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale, a seguito della sottoscrizione di accordi stipulati negli anni 2005 e 2006 (somme non erogate al ministero per effetto del tetto massimo imposto dalla Finanziaria 2006); ora, infatti, sarà contemplato anche l'anno 2001, al fine di includere i versamenti relativi alla sottoscrizione dell'Accordo transattivo Stato-Montedison (si tratta di oltre 500 miliardi di lire messi a disposizione da Montedison a titolo risarcitorio in relazione ad eventi riferibili alla proprietà od all'esercizio di stabilimenti od impianti industriali compresi nell'area del Petrolchimico di Porto Marghera).

C.T.

Articolo 18 (Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali)

In questo articolo viene prevista l'erogazione di contributi a sostegno di attività di prevenzione dei conflitti e per la cooperazione allo sviluppo per una somma complessiva di 500 milioni di euro per il 2007. In questa cifra compare la creazione di un Fondo di 40 milioni di euro per le attività di mantenimento della pace in Africa. Opera, certamente, nobile e coraggiosa, ma che, purtroppo, in molti casi non ottiene il fine desiderato. Come scritto anche nella Relazione tecnica, la finalità di questo Fondo è di concorrere alla formazione di una vera e propria capacità dei Paesi africani di affrontare le crisi locali.

In questo caso l'unica osservazione che si può fare – sempre considerando come nobili scelte e giuste decisioni investire risorse per i Paesi poveri e colpiti, purtroppo, da conflitti armati –, ha a che vedere con la reale effettività di quanto, poi, concretamente, viene realizzato e, soprattutto, quante di queste risorse giungono alla corretta destinazione indicata. In altre parole, per operazioni di tal fatta, bisognerebbe creare una situazione maggiormente trasparente, con un controllo preventivo sulle reali destinazioni degli aiuti. Basti ricordare, come già successo in altre occasioni, gli scandali degli aiuti umanitari nella operazione Arcobaleno (aiuti per l'Albania, sul finire degli anni novanta). È necessario, quindi, ma questo manca completamente in quanto scritto nel Decreto-Legge collegato alla Finanziaria 2008, prevedere una razionalizzazione di queste operazioni ed un controllo, sia preventivo che successivo all'erogazione dei contributi versati nel Fondo di cui sopra. Più avanti nel Testo, si fa riferimento allo stanziamento di 100 milioni di euro per finanziare le operazioni internazionali sotto l'egida delle Nazioni Unite, tra cui, quindi, anche l'operazione militare in Afghanistan (*Enduring Freedom*).

Già nelle precedenti discussioni sulla proroga delle missioni internazionali ravvisammo alcuni interrogativi che discendevano, in quelle circostanze, dalla specifica indicazione di destinazione di soli 140 milioni di euro per interventi di cooperazione allo sviluppo e umanitari. Oggi stiamo discutendo di una cifra ben più esigua, che suddivisa per tutte le varie missioni internazionali (sotto l'egida dell'ONU) nelle quali il nostro Paese è impegnato, diventano cifre simboliche e prive di reale importanza concreta.

Oltre a ciò, si consideri anche che ulteriori dubbi trovano luogo, in relazione alla non conoscenza analitica del modo in cui siano state utilizzate le risorse impegnate negli ultimi sei mesi dalle nostre missioni all'estero. Ed ora, il Governo delle Sinistre, ostaggio dal primo giorno della Legislatura del ricatto delle ali massimaliste (Verdi, Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani) vuole procedere, all'interno di un collegato alla Legge di bilancio dello Stato – su cui, quasi certamente, verrà posta la questione di fiducia – ad un esile aumento degli stanziamenti per le missioni all'estero.

Il punto politico è, però, che su questi temi (politica estera, di difesa, lotta al terrorismo internazionale ecc.) il Governo Prodi non sa che strada percorrere, rimanendo diviso e, alla fine, incapace all'azione per colpa delle cosiddette “frange estreme”.

La poca chiarezza programmatica e la mancanza di una chiara coesione nel Governo su questi temi sono, ormai, evidenti e sotto gli occhi di tutti. Solo che il Paese non può permettersi, ancora per lungo tempo, di rimanere in questa situazione di stallo politico. Ne va del suo ruolo all'interno dell'Unione europea; ne va della sua credibilità a livello internazionale.

Sorprende, invece, vedere – nel Testo definitivo della Legge del 29 novembre 2007 n. 222 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale” – diminuire la cifra dello stanziamento per la prevenzione di conflitti e per la cooperazione allo sviluppo, temi che rivestono – da sempre – fondamentale attenzione per le Sinistre. Questo rispetto al Testo originario del provvedimento. Infatti, la cifra stanziata passa dalla prima versione del Decreto-Legge (500 milioni di euro) a 499. In sostanza, 1 milione di euro in meno.

R.M.

Articolo 19 (Misure in materia di pagamenti della P.A.)

L'articolo in questione apporta delle modifiche all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.

In particolare, si escludono dall'ambito di applicazione della norma le società a prevalente partecipazione pubblica. Ora, l'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs 165/2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento superiore a 10.00 euro, devono controllare se il beneficiario non ha pagato una o più cartelle esattoriali almeno di pari importo e, nel caso, non devono effettuare il pagamento ma devono segnalare il fatto all'agente della riscossione competente per territorio ai fini della riscossione delle somme.

A questo riguardo, la norma introdotta con il Decreto-Legge esclude da questa prassi le società a prevalente partecipazione pubblica che, lo ricordiamo, sono quelle società in cui il controllo è esercitato dallo Stato (il pubblico) per più del 50%.

In questo caso, quindi, sembra profilarsi una semplificazione ed un risparmio di denaro, cosa che, invece, non accade, in quanto la PA – necessitante di interventi di semplificazione – si trova ancora costretta ad un adempimento ulteriore (effettuare verifiche sul beneficiario). Francamente un controllo di tal genere spetterebbe – in un qualsiasi Stato che si professi avanzato – agli organi

preposti (Guardia di Finanza e Polizia tributaria). Ma forse, la logica, in molti casi, è di difficile applicazione.

Rispetto al primo Testo del Decreto-Legge, con il passaggio in Senato e, successivamente, con la definitiva approvazione, avvenuta alla Camera dei Deputati, del Maxi emendamento Dis. 1.1. del Governo, vengono reinserite le parole: “*e le società a prevalente partecipazione pubblica,*”.

In sostanza, con questa modifica, si differisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di osservare la nuova disciplina sui pagamenti – consistente nell'obbligo di verificare anche in via telematica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento – a decorrere dalla data di entrata in vigore di un Regolamento ministeriale di attuazione.

In altre parole, quasi a voler dimostrare – come se ce ne fosse reale bisogno – come questo Esecutivo tenga in maniera particolare in conto la Pubblica Amministrazione, ancora una norma a favore del pubblico (inteso come “settore pubblico”). Altrimenti come farebbe la Sinistra più intransigente e massimalista a dare ancora il proprio sostegno a questo Governo?

R.M.

Articolo 20 (Cinque per 1000)

Con questo articolo il governo si è visto costretto ad integrare gli esigui stanziamenti per il *5 per mille* (il meccanismo in virtù del quale il contribuente può vincolare il 5 per mille della propria IRPEF al sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti come *non profit*, ricerca scientifica e sanitaria) con risorse pari a 150 milioni per il 2007.

Contestualmente va segnalato che, durante la discussione della Finanziaria per il 2007, un'autorevole analisi de *Il Sole 24 Ore* (Elio Silva, *Calmiere al 5 per 1000 e una dote all'Authority*, pubblicata in data 11 Dicembre 2006) aveva fatto presente, evidentemente invano, che il tetto di 250 milioni di euro, allora previsto per la misura, lasciava fortemente perplessi, viste le proiezioni che per il 2006 parlavano di una quota pari a 468 milioni di euro.

Con la modifica introdotta dalla versione definitiva del decreto, si palesa il quasi totale snaturamento della norma introdotta dal Governo della Casa delle Libertà nella passata legislatura, che tanto successo aveva riscosso fra le associazioni e gli operatori del settore.

Dopo l'esclusione delle attività sociali svolta dai Comuni dalle possibilità di destinazione del cinque per mille e l'introduzione del tetto massimo di spesa, oltre il quale lo stato intasca le quote versate, previste dalla Finanziaria per il 2007, l'articolo in esame introduce, fra le possibilità di destinazione del cinque per mille, “*(...) le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge*” (comma 2).

La Lega Nord è da sempre fortemente convinta che vadano reperiti opportuni finanziamenti per le associazioni e le attività sportive, ma ciò non deve essere realizzato riducendo i già scarsi finanziamenti per il sociale.

F.S.

Articolo 20 bis Fondo rotativo per le infrastrutture strategiche

L'articolo è stato introdotto dalla legge di conversione e va a modificare la legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004) prevedendo che, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli

investimenti in ricerca, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, potrà finanziare anche le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.

In riferimento alle infrastrutture strategiche il decreto che stabilisce i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti è emanato dal ministro delle infrastrutture di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

M.P.P.

Articolo 21 (Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della Provincia di Foggia colpite da eventi sismici)

L'articolo è dedicato all'edilizia residenziale pubblica e prevede un programma triennale a favore di conduttori di reddito annuo lordo familiare inferiore a 27 mila euro, che hanno in casa ultra 65enni, malati terminali o disabili. Nello specifico si recita che:

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, é finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non assegnati, nonché all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativi, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente e l'amministrazione finanziaria procede a periodici accertamenti a campione su tali soggetti. Il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi

stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003.

4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 é destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie

per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, nonché per monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche di collegare le esperienze e gli osservatori regionali. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento.

4 bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo di assicurare attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo un controllo incrociato dei dati, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4 ter. Per l'anno 2007 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per proseguire gli interventi previsti dalla legge 296/2006, da realizzare limitatamente alle opere pubbliche anche con rimodulazione dei singoli interventi in base ad esigenze accertate.

Si prevedono risorse per 550 milioni di euro per l'anno 2007 destinate ad ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, inoltre si prevede un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti con reddito annuo lordo familiare inferiore a 27 mila euro, che hanno in casa ultra 65enni, malati terminali o disabili e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. E' evidente da tempo come sia problematico il tema dell'edilizia residenziale pubblica e come però i fondi e gli investimenti vadano poi soprattutto al sud per realizzare alloggi, a scapito delle città del nord Italia che da lunghi anni di politica "assistenzialista" abbiano visto in realtà ben pochi fondi destinati in tal senso e oggi, troppo spesso, case pubbliche occupate da extracomunitari a scapito dei residenti nelle Regioni che invece dovrebbero avere priorità nell'assegnazione. Le categorie comprese nell'elenco poi sembrano non esaustive: ci domandiamo perché il Governo Prodi non abbia allargato le categorie sociali cui destinare i fondi anche ad esempio alle giovani coppie residenti, dato che molti degli esponenti di centro sinistra si sono in questo senso spesi politicamente, ma che poi nella concretezza poco o nulla hanno fatto.

A.T.

Articolo 21 bis (Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II")

Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui alla legge 203/2001 e non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate e concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II". Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 1 comma 1008 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Le Regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di Contratti di quartiere II già ritenute idonee possono

utilizzare le risorse previste dal comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei Contratti di Quartiere II.

A.T.

Articolo 22 (Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE)

L'articolo riguarda gli interventi per Venezia e Marghera e si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2007 per il nuovo sistema di allarme in caso di incidenti industriali nella zona di Marghera. Si prevede poi lo stanziamento di 170 milioni di euro per proteggere Venezia dall'acqua alta attraverso la realizzazione del MOSE.

A fronte delle problematiche della Città lagunare, sembrano molto bassi i finanziamenti destinati alla legge speciale per Venezia MOSE. In particolare se si raffronta la cifra con il totale degli stanziamenti e dei finanziamenti destinati alle regioni del centro e sud Italia.

Inoltre anche in questo caso si ravvisa la poca capacità di nuova programmazione da parte del Governo Prodi, che in sostanza non fa altro che proseguire opere e progetti già decisi o avviati dal precedente Governo di centro-destra.

A.T.

Articolo 23 (Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria)

L'articolo prevede di stanziare 10 milioni di euro per le opere infrastrutturali nell'area di Erzelli. Il comma 2 modifica un passaggio contenuto nella manovra finanziaria del 2007 e stabilizza le risorse previste per gli interventi infrastrutturali di interesse nazionale in Liguria.

A.T.

Articolo 24 (Sostegno straordinario ai comuni in dissesto)

Al fine di accelerare i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, ai comuni che hanno deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, è trasferita la somma di 150 milioni di euro per l'effettuare i pagamenti entro il 31 dicembre 2007.

La somma sarà ripartita in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2006 e, a ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati della gestione commissariale.

Le somme che non saranno utilizzate entro il 31 dicembre 2007 saranno versate nuovamente al bilancio dello stato.

Nel caso di adozione da parte della giunta comunale della modalità semplificata, la somma rientrerà tra le risorse finanziarie per le transazioni che saranno definite dall'organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.

MPP

Articolo 25 (Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia. Prosecuzione dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile)

L'articolo prevede fondi per le infrastrutture in Regione Friuli-Venezia Giulia ed autorizza la spesa di 65 milioni di euro per l'autostrada che arriva all'area produttiva di Manzano, inoltre la spesa di 15 milioni di euro per il 2007 per interventi che riguardano la riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale. Nello specifico i due commi dicono che:

1. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.

2. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per fare fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007.

2.bis. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e determinata in tabella C della legge 296/2006, si intende comprensiva per l'anno 2008 dell'importo di 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell'operatività del fondo previsto dalla legge 388/2000.

Si prevedono 65 milioni di euro per l'autostrada che arriva all'area produttiva di Manzano, inoltre la spesa di 15 milioni di euro per il 2007 per interventi che riguardano la riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale. Anche in questo caso, a parte la pochezza degli stanziamenti che riguardano la riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale in una Regione che in questo senso avrebbe invece bisogno di moltissima più attenzione, sembra davvero nel complesso molto bassa la cifra soli 80 milioni destinati ad una delle Regioni del nord prese in considerazione dal Governo Prodi, se si fa il paragone con i finanziamenti per opere nelle regioni del centro e sud Italia. Inoltre si ravvisa la poca lungimiranza nella programmazione infrastrutturale della Regione Friuli, dato che solo 65 milioni sono destinati per un'autostrada.

A.T.

Articolo 25 bis (Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo)

Viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, per l'anno 2007, per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle province di Chieti e di Pescara, a seguito di una ordinanza della Protezione Civile del 2006.

C.T.

Articolo 26 (Disposizioni in materia di ambiente)

La conversione in legge del Decreto in esame ha portato sostanziali modifiche all'art. 26, con l'inserimento di nuovi interventi ambientali a colmare, comunque in maniera insufficiente, le iniziali scarse disposizioni.

Così, il comma 1 stanza al ministero dell'Ambiente, per l'anno 2007, 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare, aggiungendo la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia.

Il nuovo comma 1-bis, invece, destina dieci milioni di euro per interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici con modalità che verranno definite con successivo Decreto.

In attuazione degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, il comma 2 dispone che i nuovi interventi pubblici siano accompagnati da una certificazione che attesti il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonché da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica. Anche in questo caso le modalità saranno definite con Decreto del ministro dell'Ambiente di concerto con i ministri dell'Economia, dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole. Non vorremmo che l'introduzione di una certificazione di questo tipo si traduca con il solito aumento di burocrazia, appesantimento dei procedimenti, allungamento dei tempi d'azione e maggiori costi, senza poi portare ad alcun risultato concreto né tanto meno ottenere gli scopi che la norma si prefigge (e cioè ridurre le emissioni inquinanti).

Lo stato di realizzazione degli impegni per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra (comma 3), in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, deve, inoltre, essere annualmente inserito nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF).

Il comma 4 sopprime la ripartizione in dipartimenti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, contenuta nella legge di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri in relazione alla nuova strutturazione del Governo dopo le elezioni dell'aprile 2006 (legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181); la motivazione con cui tale riorganizzazione viene giustificata, e cioè la volontà di permettere al dicastero di svolgere in maniera più efficace le proprie competenze, francamente non convince. Se lo scopo è quello di non frammentare eccessivamente il ministero, mantenendo in capo ad un'unica struttura ruolo e competenze, vogliamo sperare che a venire meno non siano proprio l'efficacia e l'efficienza del sistema.

Il comma 4-bis introduce incentivi per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali. In particolare vengono rilasciati certificati verdi nel caso di produzione di energia elettrica da impianti di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW), per un periodo di quindici anni. Per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1 MW, il produttore ha diritto, in alternativa ai certificati verdi e su specifica richiesta, ad una tariffa omnicomprensiva di 0,30 euro per ogni kWh prodotto (in pratica, si tratta di un meccanismo simile al "conto energia" relativo all'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici, introdotto dal precedente Governo di centro-destra).

Per quanto riguarda i commi da 4-ter a 4-sexies, di nuova introduzione, viene modificata la normativa sulle agevolazioni sulle accise per la produzione di biodiesel.

Il comma 4-ter, alla lettera a), dispone che l'agevolazione viene concessa a compensazione dei maggiori costi produttivi e si estende alla produzione di biodiesel, destinato ad essere utilizzato tal quale e non più solo se miscelato al gasolio e destinato all'autotrazione. In merito alle modalità di fruizione del beneficio per i prodotti miscelati, il contribuente è tenuto a contabilizzare, in detrazione nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'imposta ordinaria applicata al gasolio impiegato come carburante e l'aliquota ridotta. Inoltre viene modificata la norma in vigore relativa ai quantitativi di contingente agevolato che non risultano immessi in consumo nel corso dell'anno, così da ripartirli proporzionalmente tra i vari operatori. Con le lettere b) e c) del comma 4-ter, si detta una nuova disciplina della riassegnazione delle parti residue del contingente agevolato di 250 mila tonnellate per l'anno 2007, privilegiando i produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera. Infine, con la lettera d), viene definito un programma, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2008, finalizzato all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche con ridotto impatto ambientale. Il comma 4-sexies dispone, invece, che gli imprenditori agricoli produttori di oli

vegetali non modificati chimicamente e impiegati per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale (fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate), non siano soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa. Infine, il comma 4-septies prevede l'istituzione (che avverrà con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'Ambiente, d'intesa con le Regioni e sentiti gli enti locali) di 4 nuovi parchi nazionali: il parco delle Egadi e del litorale trapanese, il parco delle Eolie, il parco dell'isola di Pantelleria e il parco degli Iblei; a tal fine sono assegnati 250mila euro per ciascun parco per il 2007.

C.T.

Articolo 26 ter (Disposizioni in materia di servizi idrici)

Questo articolo, allo scopo di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, vieta nuovi affidamenti del servizio idrico integrato fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati; sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione, fatte salve le concessioni già affidate.

A tale disposizione, perché possa considerarsi produttiva ed efficace, dovrà necessariamente seguire una serie di regole orientate ad impedire l'ingresso dei privati nella gestione dell'acqua; il rischio che tale bene, infatti, finisca per rientrare in inaccettabili logiche di mercato, è assai elevato. Ma l'acqua non può essere considerata una merce: è un bene essenziale dell'umanità e come tale deve rimanere pubblica.

C.T.

Articolo 27 (Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – LSU Calabria)

L'articolo prevede lo stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2007 per la Regione Calabria e di 10 milioni di euro per la Regione Campania al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità.

L'onere viene posto a carico del Fondo per l'occupazione, che viene perciò integrato di tale importo, reperito attraverso una pari riduzione di spesa per il funzionamento della Protezione civile.

A.MA.

Articolo 27 bis (Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella)

L'articolo, introdotto al Senato, prevede che i Parchi nazionali del Gran Sasso dei Monti della Laga e della Maiella sono autorizzati ad usare le somme eccedenti quelle occorrenti alla stabilizzazione del personale fuori ruolo per l'assunzione dei lavoratori precari e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva.

A.MA.

Articolo 28 (Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi – SPORTASS, disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani)

L'articolo sopprime la "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS), ente pubblico non economico, che ha il compito di assicurare prestazioni previdenziali facoltative e assicurative in favore degli sportivi.

L'ente versa ormai da tempo in una situazione di dissesto, con uno squilibrio strutturale tra entrate e uscite e carenza di liquidità.

Il deficit complessivo della gestione previdenziale ammonta al 31 dicembre 2006 a circa 170 milioni di euro. La gestione previdenziale produce un disavanzo annuale di 4 milioni di euro e, considerato che dal 1999 il fondo non ha nuovi iscritti, a regime, il disavanzo-onere è valutabile in 10 milioni di euro annui.

Viene perciò autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Con questo articolo si dispone anche il trasferimento all'Inps di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, e all'Inail tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale, i beni mobili ed immobili della SPORTASS sono trasferiti all'Inps ed all'Inail.

Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS si dispone l'assegnazione di 18 milioni di euro all'Istituto di Credito Sportivo, a parziale compensazione del credito vantato dall'Istituto stesso nei confronti della SPORTASS, con corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale.

Infine l'ultimo comma dell'articolo dispone un contributo di 20 milioni di euro a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo per interventi di impiantistica sportiva.

A.MA.

Articolo 29 (Contributi alla Fondazione ONAOSI)

Tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, sono tenuti al versamento di un contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI (Opera nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani).

Questo articolo dispone, conseguentemente ad una recente sentenza, la n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte Costituzionale, le modalità con le quali il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI determina la misura della contribuzione obbligatoria, tenendo conto dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico della gestione anche nel medio e lungo periodo.

Perciò si dispone che il contributo obbligatorio dovrà essere determinato, rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione base e all'anzianità di servizio a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, sopra menzionata.

A.MA.

Articolo 30 (Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano)

Questo articolo si predispone il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, a causa degli accertati problemi di natura economica, e i vari commi ne regolamentano le necessarie procedure.

Facciamo un passo indietro, per provare a capire il perché si è arrivati ad una decisione di questo tipo: l'Ordine Mauriziano, posto sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è ente di diritto pubblico, previsto dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, per il quale la Legge speciale 15 novembre 1962 n. 1596, approvata in attuazione della citata disposizione costituzionale, ha definito organi di Governo, fini istituzionali, rapporti con le Amministrazioni Centrali dello Stato e modalità di funzionamento.

Le successive leggi di riforma sanitaria, a partire dalla Legge n. 833 del 1978, hanno sempre ribadito la natura pubblica dell'Ente, la collocazione nell'ambito della sanità pubblica degli ospedali mauriziani, nonché la natura obbligatoria del rapporto convenzionale da parte della Regione Piemonte. Numerose sentenze del Consiglio di Stato hanno riaffermato, nel corso degli anni, la rilevanza pubblica e la unitarietà dell'Ente, pur nella pluralità dei compiti affidati, garantendo all'Ordine Mauriziano una tutela derivante dalla configurazione costituzionale e dal ruolo di Alto Patronato esercitato dalla Presidenza della Repubblica.

A partire dal 1999 l'Ordine Mauriziano ha attraversato una complessa e pesante situazione finanziaria, le cui responsabilità sono ancora al vaglio della Corte dei conti.

L'Ordine Mauriziano è stato dunque commissariato con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2002, in considerazione del grave stato di disavanzo finanziario riscontrato a seguito di ispezione disposta dal Ministero dell'interno, ed è stata nominata Commissario straordinario la Prefetto A. Maria D'Ascenzo, già responsabile del Dipartimento del Ministero dell'Interno preposto alla vigilanza e tutela dell'Ordine.

La successiva Legge 21 gennaio 2005 n. 4 ha sostanzialmente congelato l'Ordine, costituendo una Fondazione Ordine Mauriziano con il compito esclusivo di alienare l'ingente patrimonio dell'Ente per onorare gli impegni con i creditori; di conseguenza, l'Ordine Mauriziano è diventato di fatto un ente svuotato dalle sue funzioni.

Evidentemente a distanza di due anni e mezzo dalla nascita della Fondazione non si è ancora provveduto ad una significativa riduzione delle passività accumulate nel corso degli anni, e per questo motivo il Governo dichiara di voler procedere ad un ulteriore commissariamento.

F.Q.

Articolo 31 (Contributi ad enti ed associazioni)

Con riferimento al comma 3 della versione originaria del decreto che prevede l'erogazione, per il 2007, di un contributo straordinario, pari a 3 milioni di euro, alla Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*), presieduta dalla Senatrice a vita Rita Levi di Montalcini, il gruppo Lega Nord del senato ha presentato l'emendamento 31.7 che così recita:

Al comma 3, sostituire le parole: «della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)» con le seguenti: «del Dipartimento di Neuroscienze della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor».

Il sen. Roberto Calderoli, Vicepresidente del Senato e coordinatore delle Segreterie Nazionali della Lega Nord, ha così motivato tale atto politico:

“Quando decide il Palazzo quanto deve essere finanziata, e quindi quanto vale, un'associazione, una fondazione o un ente di ricerca si decide, come nel caso della fondazione Ebri, che la Finanziaria debba sostenerla dandogli 3 milioni di euro a cui, udite udite, si aggiunge anche un bel finanziamento triennale di 1,5 milioni dalla Regione Lazio, casualmente sempre amministrata dal centrosinistra, mentre quando a decidere è invece il popolo, con la sottoscrizione del 5 per mille, si scopre che i 3 milioni di euro vanno alla fondazione del professor Veronesi, a quella per la Sclerosi Multipla, all'Associazione per la Ricerca sul Cancro e via dicendo e che la fondazione Ebri, la fondazione di Rita Levi Montalcini, per libera scelta dei cittadini, raccolga la ben più modesta cifra

di 21 mila euro, cifra che dovrebbe rappresentare la percezione da parte dei cittadini del valore del livello della ricerca effettuata”¹.

Contestualmente il Senatore Polledri ha dichiarato che la Lega Nord:

“(...) non chiede (...) un provvedimento punitivo”. Riconosce che Rita Levi Montalcini è “una grandissima ricercatrice”, ma suggerisce di indirizzare quel contributo straordinario di 3 milioni di euro anziché al centro di ricerca Ebri all'istituto San Raffaele di Milano. “Perché oggi Milano è all'avanguardia nel campo della biotecnologia. O ci si dice che l'istituto di Rita Levi Montalcini rappresenta un'eccellenza, oppure è evidente che si tratta di finanziamenti ad personam”².

La versione definitiva del decreto diminuisce di 4 milioni di Euro il contributo per l'Istituto Gaslini di Genova, portandolo a 36 milioni di euro e introduce un finanziamento di un milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

Il comma 3-ter, introdotto dalla legge di conversione, prevede che al fine di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati ai sensi di legge a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia, è concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri.

Il comma 3-quater, introdotto dalla Legge 222/07, prevede, per l'anno 2007, la concessione di un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti.

F.S.

Articolo 32 (Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA)

Il comma 1 dell'art. 32 dispone l'assegnazione, all'ENEA, di somme per far fronte agli oneri derivanti dal contratto di appalto con Finmeccanica per la realizzazione dell'impianto prototipico nucleare denominato PEC, per le prove su elementi di combustibile. Si tratta di importi dovuti da Enea a seguito della chiusura del cantiere per la realizzazione del PEC, avvenuta per l'abbandono del nucleare da parte dell'Italia.

Il comma 2 specifica che le risorse, di cui al comma precedente, non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA, definito dall'art. 1, commi 638 e 639, della L. 296/06.

La scelta dell'Italia di chiudere con il nucleare la stiamo pagando, ancora e soprattutto oggi, a caro prezzo; pensiamo alla fragilità del sistema energetico italiano ed alle nostre bollette, le più care d'Europa: su questi temi non servono chiacchiere ma risposte precise e risorse per i non più rinviabili interventi strutturali.

C.T.

¹ Comunicato 18.10.07, Calderoli – Senatori a vita: “milioni dal Palazzo per le fondazioni, ma pochi euro dai cittadini. Era meglio nominare un altro premio Nobel, magari Dario Fo...”

² Si veda il link: <http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/politica/napolitano-tre/catselli-montalcini/catselli-montalcini.html>

Articolo 33 (Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette)

L'articolo, che dispone indennizzi per i soggetti talassemici danneggiati da sangue o da emoderivati infetti prevede, al comma 2, una restrizione che è inconcepibile ed intollerabile: a parità di situazione avranno, infatti, diritto ad accedere alla transazione quei soggetti che si trovano in condizioni economiche di povertà, o comunque di indigenza, sulla base della dichiarazione I.S.E.E. In proposito, corre l'obbligo di ricordare al governo che l'art. 32 della Costituzione recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". Il diritto alla salute, per i nostri cittadini, non può certamente dipendere dalla dichiarazione I.S.E.E., a maggior ragione se è stato compromesso da un errore del Servizio Sanitario Nazionale.

La versione definitiva del decreto specifica che l'autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro per il 2007 finalizzata alle transazioni, da stipularsi con talassemici in materia di risarcimento dei danni derivanti da trasfusioni con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, è destinata anche agli affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali.

F.S

Articolo 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo)

L'articolo in esame, che prevede l'estensione dei benefici di carattere economico, disposti dalla legge 3 agosto 2004 n. 206 a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, alle vittime del dovere e a quelle della criminalità organizzata, o ai loro familiari superstiti, è stato modificato in sede di conversione del decreto.

Le modifiche apportate non hanno tuttavia cambiato l'impostazione di base della normativa in oggetto, per cui rimangono del tutto valide le osservazioni, disponibili su questo stesso sito e che si intendono pertanto qui integralmente riportate, già formulate nel commentare il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 (AS 1819).

In sede di conversione, la norma è stata modificata e allo stanziamento di 170 milioni di euro per l'anno 2007 sono stati aggiunti 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro per il 2009, cifre evidentemente simboliche e che nulla hanno a che vedere con i reali costi di un intervento serio ed organico in materia.

La notevole differenza tra gli stanziamenti disposti non fa che confermare il dubbio già sollevato nel commentare il decreto prima della conversione, ossia che si è di fronte alla deplorable pratica di conferire una tantum e a pioggia risorse finanziarie, con la altrettanto deplorable conseguenza di creare costi addizionali del tutto sganciati dalle reali esigenze del settore.

Un'altra modifica all'articolo è stata apportata inserendo dopo il comma 2 ulteriori nuovi commi, dedicati alla disciplina delle onorificenze alle vittime del terrorismo. In particolare si dispone che ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, conceda la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro alle vittime stesse o, in caso di decesso, ai parenti e affini. Viene affidato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione delle caratteristiche della medaglia e delle condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza.

Ulteriori modifiche vengono apportate anche alla legge 3 agosto 2004, n. 206 per cui viene specificato che sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Viene precisato poi che ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. A tal fine vengono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2007, 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Anche in tal caso non si comprendono i criteri in base ai quali sono stati disposti i suddetti stanziamenti e la ragione della loro evidente diversità. Tuttavia, se si ha riguardo al comma successivo, è facile comprendere gli effetti economici rovinosi di tali disposizioni.

Viene infatti specificato che sono gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie che devono provvedere, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici. Successivamente potranno essere rimborsati, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma comunque nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004. Ecco dunque che tale manovra, sganciata da qualsiasi realistica esigenza e studio di settore, non potrà che produrre debiti a carico del sistema economico in generale. Diverso sarebbe stato se, per coprire tali costi, si fosse fatto specifico ricorso ai proventi derivanti dalle confische dei beni effettuate a seguito di reato.

S.A.

Articolo 35 (Fondo per le zone di confine)

La legge 3 agosto 2007, n. 127 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria*” ha modificato l’art. 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 che prevede un fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni; tale disposizione, infatti, ha stabilito una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2007, di cui 14 milioni di euro destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale (rispetto all’assegnazione iniziale di 10 milioni di euro da corrispondere alle zone di confine e non specificatamente ai comuni).

L’art. 35 modifica ulteriormente il comma 7 sopramenzionato prevedendo sì 20 milioni di euro ma non più ai comuni di confine, bensì a generiche aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale; il dipartimento per gli affari regionali provvederà, poi, a finanziare, in applicazione di criteri stabiliti con decreto ministeriale e sentite le Province interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.

Come si può vedere, quindi, tale modifica rappresenta un passo indietro per tutti quei comuni interessati dalla norma che si ritrovano così con meno certezze rispetto alla possibilità di poter accedere ai contributi provenienti dal fondo. E, ancora peggiore, è la situazione per i comuni che confinano con la Svizzera, certamente più svantaggiati rispetto ai vicini oltre frontiera. Infatti, la precedente enunciazione prevedeva che su 20 milioni di euro, 6 milioni sarebbero stati oggetto di ripartizione con specifico decreto e, quindi, con possibilità di essere destinati anche ai comuni confinanti con la Confederazione elvetica.

C.T.

Articolo 36 (Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale)

Vengono stanziati 150 milioni di euro per il 2007 a favore di iniziative ed interventi di riqualificazione di beni storico-artistici in occasione del 150° anniversario dell'unità d'Italia.

1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: «150 anni dell'Unità d'Italia» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:

a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni;

b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.

2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia é autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato «150 anni dell'Unità d'Italia», il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalità qualificate che garantiscano un orientamento politico e culturale pluralistico, cui é demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.

Si lascia al Comitato dei Ministri denominato: «150 anni dell'Unità d'Italia» il compito di definire un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni; inoltre di definire la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.

E' evidente come la Lega Nord non possa che schierarsi contro queste previsioni di spesa, non solo in quanto federalista e perciò contraria all'unità nazionale, ma anche perché quei 150 mila euro, che verosimilmente saranno destinati non di certo per la maggiore alle nostre regioni del nord, in realtà non sono ancora stati decisi da nessuno e neppure per che cosa spenderli e dove.

A.T.

Articolo 37 (Investimenti degli enti previdenziali pubblici)

L'articolo stabilisce che, nell'ultimo trimestre del 2007, gli enti previdenziali pubblici possono attivare obbligazioni giuridicamente perfezionate solo nei casi in cui diano luogo a pagamenti entro il 31 dicembre 2007.

A.MA.

Articolo 38 (Potenziamento ed interconnessione del Registro Generale del casellario giudiziale)

L'articolo in esame prevede lo stanziamento per l'anno 2007 di 20 milioni di euro da impiegare per la realizzazione della banca dati delle misure cautelari nonché per il potenziamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale.

Dal 7 maggio scorso è ormai operativo il Ncs, ossia il nuovo sistema del casellario che opera a livello nazionale e contiene soprattutto i precedenti penali, con esclusione delle interdizioni, inabilitazioni e fallimenti. Di una riforma del casellario si parlava già dal 1990 ma è solo nel 2002 che viene effettuato il primo studio di fattibilità. Oggi tale nuovo sistema è operativo e consente l'inserimento dei dati in maniera più veloce in quanto è l'ufficio di merito, ossia la cancelleria, che direttamente inserisce i dati nel casellario saltando così il passaggio intermedio ai casellari locali. Si tratta sicuramente di un progetto positivo dal punto di vista della certezza della pena e della razionalizzazione dei costi e dei tempi nel settore della giustizia. Tuttavia si rileva che, tali risorse, aggiuntive rispetto ai costi già sostenuti per la realizzazione del nuovo casellario, dovrebbero accompagnarsi ed andare di pari passo con altre iniziative che utilizzino le nuove tecnologie a favore della certezza della pena, della tutela dei diritti e della razionalizzazione dei costi della giustizia, quali ad esempio la informatizzazione dei processi, di cui nel provvedimento in esame non viene fatta parola.

S.A.

Articolo 39 (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

Il comma 1 di questo articolo va ad abrogare delle disposizioni contenute nell'ultima Legge Finanziaria per il 2007 (Legge n. 296 del 2006), relative all'obbligo di indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di numerosi dati riguardanti l'ICI. Più precisamente, il comma 1 abroga i commi 101, 102 e 103 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2007. Entrando nel merito, i commi da 101 a 105 (della Finanziaria per il 2007) contengono disposizioni volte a contrastare l'evasione fiscale relativa all'imposta comunale sugli immobili (ICI), introducendo l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi a tale imposta e prevedendo scambi di informazioni tra uffici finanziari e Comuni.

In sostanza, con l'entrata in vigore della Finanziaria 2007, una Finanziaria ricordata solo per le tasse e gli inasprimenti fiscali che ha prodotto, ci trovavamo di fronte – in maniera palese – ad una vera e propria intrusione nella vita dei cittadini, con il chiaro intento, da parte dello Stato, di controllare in maniera capillare le entrate e il tenore di vita delle persone. Un vero e proprio Grande Fratello fiscale che sappiamo tutti cosa ha comportato per le tasche dei cittadini. In definitiva, il Governo, forse resosi conto di avere commesso un evidente errore, cerca di correre ai ripari, cancellando disposizioni approvate nemmeno un anno fa. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire.

La questione dell'ICI, poi, che sta tenendo banco in queste ultime settimane, anche per via delle dichiarazioni rilasciate da importanti esponenti del Governo, è importantissima per capire

l'impostazione ideologica – caratterizzata dall'eccessiva fiscalizzazione della vita dei cittadini – che questo Esecutivo intende realizzare. Il Governo Prodi, in questo caso, motiva la scelta contenuta in questo articolo con il fatto che, come si legge nella relazione illustrativa, si intendono “sollevare i contribuenti dall'obbligo di dichiarazione dei dati ICI”. È evidente che l'abolizione dell'ICI sulla prima casa sarebbe un concreto passo verso un serio alleggerimento del carico fiscale per i contribuenti. Questo, infatti, è il passo da fare, che, però, il Governo Prodi non ha alcuna intenzione di percorrere. Sarebbe davvero un passaggio importante, come da anni la Lega Nord reclama. A questo proposito, infatti, ricordiamo come la Lega Nord sia impegnata, ormai da anni, per abolire l'ICI sulla prima casa.

Più avanti, nell'articolo 39 del collegato fiscale alla manovra Finanziaria per il 2008, si evidenzia il comma 4. In esso, si pongono in essere disposizioni che vanno a modificare i commi 56 e 57 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007 – composta da un unico articolo contenente, addirittura, 1364 commi). In particolar modo, il comma 56 della Legge Finanziaria per il 2007 (modificato dal comma in oggetto) prevede l'istituzione del cosiddetto sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato *al costante scambio* (il corsivo indica la frase nuova introdotta dal comma in questione) ed alla gestione dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. L'inciso *al costante scambio* va a modificare quello precedente, che recitava: “alla condivisone”. Come si può facilmente notare, il semplice cambiamento di un inciso va a modificare radicalmente il significato politico del contenuto della norma, che diviene maggiormente peggiorativo. Intervenire direttamente per controllare – da un punto di vista fiscale – l'andamento dei flussi finanziari e monitorare la pressione fiscale, rappresenta una vera e propria intrusione nella vita privata delle persone: comportamento assolutamente deprecabile a cui, purtroppo, le Sinistre ci hanno abituato.

Ancora più avanti, poi, come a voler dimostrare quanto questo Esecutivo sia “federalista” ed attento alla decentralizzazione dei poteri – solo a parole però – , viene conferito al Ministro dell'economia e delle finanze “[...] l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato [...]”. È del tutto evidente, non che bisognava evidenziarlo ancora di più, la forte tendenza al centralismo che le Sinistre continuano a manifestare nel proprio comportamento politico., che di federalista ha ben poco.

Nel Testo definitivo della Legge 29 novembre 2007 n. 222 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale” si vanno ad abrogare i commi 1, 101 e 102 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2007 e, inoltre, si modifica parzialmente il comma 104 (sempre della Legge Finanziaria per il 2007). Si tratta, per la precisione, di norme che sono relative – per ricordare – all'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi all'ICI. In base alle modifiche apportate durante il passaggio del provvedimento al Senato resta l'obbligo di indicare, nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile, il solo importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno precedente.

Infine, merita attenzione il nuovo comma 8-bis, aggiunto nel corso dell'esame di conversione del Decreto-Legge presso il Senato della Repubblica. L'aggiunta di questo nuovo periodo comporta delle modifiche nelle modalità con cui l'Amministrazione finanziaria può invitare i contribuenti a fornire chiarimenti, nel caso di incertezze sulla dichiarazione, prima che l'Amministrazione stessa proceda all'iscrizione a ruolo, limitando l'utilizzo dell'invito in via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica, alle sole ipotesi in cui sia previsto nell'incarico di trasmissione. Inoltre viene eliminata la possibilità per l'Agenzia delle entrate di derogare, su istanza motivata, all'obbligo di effettuare l'invito in questione in via telematica, quando siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari.

Anche in questo caso, si danno ulteriori strumenti all'Amministrazione finanziaria per controllare meglio la dichiarazione resa dai contribuenti. Una ulteriore prova di come questo Governo continui ad utilizzare il fiscalismo ed aumenti, invece che diminuirli, il numero degli adempimenti burocratici.

R.M.

Articolo 39 bis (Diritti aeroportuali di imbarco)

L'articolo è stato introdotto dalla legge di conversione del decreto.

Stabilisce che non sorgono obbligazioni di natura tributaria dalle disposizioni in materia di tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea, dai corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza e dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco.

MPP

Articolo 39-ter (Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze)

Sono previste specifiche misure e fondi per migliorare l'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio da piazza (compresi i motoscafi) e autoambulanze. L'ennesimo regolamento, da adottare con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri ministeri, stabilirà i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi ai soggetti beneficiari.

C.T.

Articolo 39 quater (Modifiche all'articolo 1, comma 188, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento)

Questo articolo non era presente nella versione iniziale del provvedimento. Come si evince dal titolo, si parla di esenzione contributiva per i protagonisti dello spettacolo dal vivo.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione dall'obbligo di iscrizione all'Enpals e dai connessi adempimenti solo le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari. I soggetti ai quali si applica l'esenzione devono avere un'età inferiore ai 25 anni se studenti, superiore ai 65 anni se pensionati e devono essere soggetti che versano i contributi, ai fini della previdenza obbligatoria, ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. L'esenzione si applica fino al limite reddituale di 5mila euro di retribuzione lorda percepita per le esibizioni.

F.Q.

Articolo 39 quinquies (Disposizioni in materia di determinazione di tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia)

L'articolo è stato introdotto dalla legge di conversione del decreto e abroga il comma 28 dell'articolo 2 del decreto legge 262/2006 che stabiliva in 0,52135 euro per ogni franco svizzero, il tasso convenzionale di cambio ai fini delle imposte sul reddito per i residenti a Campione d'Italia.

MPP

Articolo 40 (Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali)

Il comma 1 nasce con l'intento di assicurare la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale. Fino all'assegnazione della nuova concessione (prevista dall'articolo 1, comma 90 della scorsa Legge Finanziaria) ed alla sua piena operatività, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione, comunque non oltre il 30 settembre 2008.

Per quanto riguarda il nostro parere su questo provvedimento, rimane valido il giudizio espresso lo scorso anno durante l'iter di approvazione della Finanziaria 2007:

“Con questo comma si disciplinano le modalità di affidamento in concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e se ne fissano i criteri. L'aggiudicazione è prevista in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà rispettare le norme nazionali e comunitarie, ed evitare che si creino posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco.

Tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale dovrà essere incluso l'Enalotto (insieme ai suoi giochi complementari), che dovrà però essere revisionato al fine di assicurare un maggiore richiamo. Per questo, i provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dovranno garantire il miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, “al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare e ininterrotto svolgimento”. In più, si dovrà prevedere la nascita di una soluzione concessoria con il fine di costituire una rete unitaria di giochi pubblici, che preveda anche la “devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15 mila punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del Lotto”.

In poche parole, tutti questi provvedimenti dedicati a giochi e scommesse non fanno altro che favorire l'espansione del gioco d'azzardo e dei relativi “punti vendita”, incaricati di reperire presso le tasche degli italiani somme di denaro considerate fondamentali persino da questa Legge (*preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare e ininterrotto svolgimento*)”.

I commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies non erano presenti nella versione iniziale del provvedimento, e contengono disposizioni per la regolamentazione del gioco a distanza, via Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, telefonia fissa e mobile. Un Decreto del Ministro dell'Economia stabilì i requisiti minimi richiesti ai concessionari per l'esercizio dei giochi (se l'esercizio viene affidato a più soggetti), i requisiti dei soggetti abilitati alla raccolta (se l'esercizio è affidato solo a un concessionario), e le modalità di partecipazione al gioco da parte dei consumatori.

F.Q.

Il comma 2 dell'articolo 40 prevede che dal 1° marzo del 2008 per gestire le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato verrà istituita un'apposita Agenzia fiscale senza – ovviamente, visto che si sta parlando dell'utilizzo dell'ulteriore extra-gettito fiscale caduto nelle casse dello Stato – oneri aggiuntivi per lo Stato. Bisogna solo capire che funzioni reali ed effettive andrà a svolgere quest'organismo e, soprattutto, se non si tradurrà – come si presume – in un ulteriore carrozzone di Stato dove inserire “i non eletti” della politica.

Resta il fatto, comunque, che a quest’Agenzia verranno trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già esercitate dall’Amministrazione Autonoma. Non si capisce, allora, la necessità di creare *ex-novo* un nuovo ente che, in sostanza, sarà identico – nelle funzioni e nella conformazione giuridica – a qualcosa di già esistente. Ci si domanda: qual è la finalità di questa operazione?

Possiamo azzardare ad una ipotesi. Visti e considerati le ingenti cifre raccolte con la scommesse e i giochi in questo Paese, e vista anche la proposta di Legge al Parlamento della Regione Lombardia sull’assegnare alle Regioni il gettito fiscale delle accise sui giochi, ci si accorge, immediatamente, dell’intento del Governo: scompaginare la carte in tavola e mantenere sotto stretto controllo statale le entrate derivanti da questo settore.

R.M.

Articolo 41 (Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa)

L’articolo riguarda le case a canone calmierato. Si prevede la costituzione di una società di scopo che utilizzerà strumenti finanziari per far crescere il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa. Vengono stanziati 100 milioni per l’anno 2007.

Infatti il comma prevede che:

1. Ai fini dell’incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l’Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l’acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l’utilizzo, d’intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro.

Non si capisce dal contenuto dell’articolo cosa significhi totale o parziale partecipazione pubblica nella società di scopo che si deve costituire per la promozione e la formazione di strumenti finanziari immobiliari. L’imprecisione non sembra irrilevante, dato che si tratta di una società il cui scopo è di utilizzare strumenti finanziari per far crescere il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa. Se infatti è prevista la costituzione di una società, non è detto cosa si voglia fare della società e se, ad esempio in un’ottica di partecipazione pubblica si voglia far partecipare le Regioni e gli enti territoriali oppure no. Questo articolo pertanto risulta non solo impreciso ma anche molto pericoloso.

A.T.

Articolo 42 ter (Modifica dell’articolo 1193 del codice della navigazione)

L’articolo è stato introdotto dalla legge di conversione del decreto e modifica l’articolo 1193 del codice della navigazione.

L’articolo 1193 stabilisce che il comandante di nave o aeromobile che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 9.296.

Con il comma aggiunto dall'articolo 42 ter, la sanzione è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro 48 ore dall'accertamento della violazione.

M.P.P.

Articolo 43 (Lavori socialmente utili)

La legge finanziaria 2007 ha previsto, per il solo anno 2007, che i comuni con meno di 5.000 abitanti con carenze di organico possono procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo collettivo di 2.450 unità.

Con l'articolo in esame si stabilisce che le assunzioni dei suddetti lavoratori possono essere effettuate anche in soprannumero, a condizione che ciò avvenga nel rispetto dei vincoli finanziari e a condizione che gli stessi comuni non procedano ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della temporanea eccedenza.

A.MA.

Articolo 44 (Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito)

Viene erogato ad ogni contribuente cosiddetto incapiente (quel contribuente, cioè, che ha un reddito tanto basso da non poter presentare la denuncia dei redditi) e ad ogni familiare a suo carico, una somma pari a euro 150, quale rimborso *una tantum*.

Si fa sommessamente notare al governo che questo provvedimento assegna a ogni incapiente la miserrima cifra di 0,41 eurocent al giorno: questa non è assistenza sociale, ma un'elemosina e una grave offesa alla dignità del cittadino che si trova in una posizione economica difficile.

La strada maestra per supportare questi cittadini è quella tracciata dalle politiche di assistenza descritte nel *Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale - anno 2004*, commissionato dall'allora Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, On. Roberto Maroni.

Con la versione definitiva di questo articolo si è superato persino il livello della farsa, realizzando una presa in giro colossale a danno dei cittadini a basso reddito: il bonus *una tantum* per questi soggetti, che era stato quantificato in 150 euro (neanche mezzo caffè al giorno), era stato innalzato a 300 euro (neanche un caffè al giorno), durante l'esame del provvedimento, per poi tornare a 150 euro nella versione definitiva del decreto.

Lasciamo al lettore ogni commento in relazione all' "attenzione" che il centrosinistra riserva ad una componente fondamentale del suo elettorato.

F.S

Articolo 45 (Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali)

Per l'anno 2007 si prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro a favore del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi della prima infanzia e 25 milioni di euro ad integrazione, sempre per il 2007, del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

Si deve segnalare, con preoccupazione, che a tutt'oggi manca una normativa quadro di riforma dei servizi socio-educativi della prima infanzia, un vuoto legislativo che dura, ormai, da più di trent'anni.

Nella passata legislatura era stato approvato in prima lettura dalla Camera, grazie all'incarico di relazione affidato alla Lega Nord, un'organica riforma del settore (A.S. 2583/XIV) dalla quale si potrebbe utilmente ripartire, cosa che l'attuale governo si guarda bene dal fare.

F.S.

Articolo 46 (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)

L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata a seguito di giudizio di compatibilità ambientale. Nel caso in cui questi impianti siano ubicati in aree portuali o ad esse contigue, l'autorizzazione, che costituisce inoltre variante del piano regolatore portuale (strumento previsto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 di "*Riordino della legislazione in materia portuale*"), viene rilasciata anche senza il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La realizzazione di un impianto di rigassificazione sarà vincolata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle Infrastrutture e dell'Ambiente e d'intesa con le Regioni interessate.

Potremmo perciò parlare di disposizione favorevole alla realizzazione di questo tipo di impianti se non dovessimo fare i conti con il ministro Pecoraro Scanio ed i governatori di sinistra di alcune Regioni italiane (vedasi per es. la mozione diretta a revocare i provvedimenti di assenso all'impianto di rigassificazione brindisino, approvata dalla Regione Puglia, guidata dall'esponente di Rifondazione Comunista Nichi Vendola).

C.T.

Articolo 46-bis (Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas)

Con lo scopo di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali (?!), i Ministri dello Sviluppo Economico e per gli Affari Regionali e le autonomie locali (sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas), individuano: 1) i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas; 2) gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare (che si spera non siano troppo estesi), a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, per ridurre i costi e incentivare le operazioni di aggregazione.

Inoltre, per l'attività di distribuzione del gas, i termini relativi agli affidamenti e alle concessioni in essere (31 dicembre 2007 e 31 dicembre 2009 per particolari condizioni), al fine di incentivare le operazioni di aggregazione, sono prorogati di due anni.

Con questo articolo vengono introdotti gli ambiti territoriali anche per il gas (dopo rifiuti e acqua) anche se la giustificazione di poter garantire livelli minimi di qualità dei servizi non regge; con quello che paghiamo di gas, ci mancherebbe altro che non fosse così. E poi si parla di riduzione dei costi: ebbene, i costi si riducono solo se la qualità del servizio non ne risente!

Auguriamoci, perciò, che gare di tale portata non producano effetti negativi sui cittadini; l'auspicio è che le selezioni si possano basare su criteri che tengano conto non solo della qualità del servizio

ma anche dei prezzi all'utente finale, quale variabile competitiva e prevalente nella aggiudicazione finale.

C.T.

Articolo 46 ter (Sostegno all'imprenditoria femminile)

L'articolo è stato introdotto dalla legge di conversione del decreto e modifica una disposizione della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006).

La legge finanziaria 2007 aveva istituito il Fondo per la finanza d'impresa al quale veniva conferita la somma di 100 milioni di euro per il 2008.

Con l'articolo 46 ter si stabilisce che, nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento è adottato dal ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro per i diritti e le pari opportunità.

M.P.P.

Articolo 46-quinquies (Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

Nel caso in cui la connessione alla rete elettrica può essere effettuata tramite l'uso di infrastrutture di proprietà di un produttore di energia, quest'ultimo è tenuto, se tecnicamente fattibile, alla condivisione delle strutture con il richiedente; ciò con lo scopo di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

C.T.

Articolo 48 (Entrata in vigore)

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

M.P.P.